

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un'illegittimità esterna della decisione impugnata per sviamento di potere e a causa della violazione dei principi della presunzione di innocenza, della legalità dei reati e delle pene, del non bis in idem e del contraddittorio nonché del principio dell'equo processo.
- 2) Secondo motivo, vertente su un'illegittimità interna della decisione impugnata a motivo della violazione del diritto di proprietà nonché dei principi di dignità umana e di parità di trattamento, della violazione delle libertà dei TRABELSI, della lesione della vita privata e della discriminazione nei riguardi di un bambino affetto da handicap.

Ricorso proposto il 24 marzo 2011 — Yordanov/UAMI — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER)

(Causa T-189/11)

(2011/C 152/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Yordanov (Rousse, Bulgaria) (rappresentante: avv. T. Walter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Distribuidora comercial del frio, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 gennaio 2011, procedimento R 803/2010-2;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DISCO DESIGNER» per prodotti delle classi 11, 19 e 20.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Distribuidora comercial del frio, SA.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo, contenente l'elemento denominativo «DISCO», per prodotti della classe 11.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, dato che tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione e la commissione di ricorso avrebbe dichiarato erroneamente che i prodotti di cui trattasi erano identici.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 31 marzo 2011 — Seka Yapo e altri/Consiglio

(Causa T-192/11)

(2011/C 152/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Anselme Seka Yapo (Abidjan, Costa d'Avorio), Brouha Nathanaël Ahouma (Abidjan), Blé Brunot Dogbo (Abidjan), Gagbei Faussignaux Vagba (Abidjan), Georges Guiai Bi Poin (Abidjan), Affro (Abidjan), Kassaraté Tiapé (Abidjan) e Philippe Mangou (Abidjan) (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio, nonché il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio, nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti invocati dai ricorrenti sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-118/11, Attey/Consiglio.